



F . G . U .  
**GILDA degli INSEGNANTI**  
Provincia di Padova/Rovigo

F.G.U. - GILDA degli  
INSEGNANTI VIA PARUTA, 46 -  
PADOVA  
TEL. 0498024737 FAX 0498037583  
[info@gildapadova.it](mailto:info@gildapadova.it)  
[gildapadova@pec.gildapadova.it](mailto:gildapadova@pec.gildapadova.it)

➤ **Ai Dirigenti Scolastici della  
Provincia di  
Padova/Rovigo**

➤ **All'Albo Sindacale di istituto**

Padova, 31 maggio 2018

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale, da varie segnalazioni, che in alcune Istituzioni Scolastiche, con Circolari rivolte ai Docenti, si intenda modificare unilateralmente il Piano Annuale delle attività per il mese di giugno, senza che sia intervenuta, da parte del Collegio dei Docenti, alcuna delibera di variazione, come previsto dall'art. 28, comma 4 del CCNL 26/11/2990, con indicazioni/ordini di servizio per attività varie.

Si intende qui ricordare –come fatto in altre occasioni– che, se gli adempimenti di fine anno quali scrutini ed esami risultano atto dovuto per le classi loro assegnate in corso d'anno, è altrettanto vero che il Dirigente scolastico non ha alcun potere di variare il Piano senza l'approvazione del Collegio, segnatamente aggiungendo obblighi ed impegni che vadano oltre Igi obblighi contrattualmente previsti, ed al di là di quanto già previsto e deliberato.

Gli obblighi di lavoro del personale docente (articoli 28 e 29 CCNL 29/11/2007, che risultano non modificati nel testo del nuovo CCNL 19/4/2018) sono articolati in:

1. attività di insegnamento, dovute per l'orario di cattedra previsto per ciascuna tipologia di posto *"nell'ambito del calendario scolastico regionale delle lezioni"*;
2. attività funzionali alla prestazione di insegnamento: riunioni degli organismi collegiali, eventuali aggiornamenti obbligatori, ricevimenti pomeridiani dei genitori, dipartimenti ecc. Tali attività funzionali sono previste dal Piano annuale delle attività; il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti – su proposta del Dirigente Scolastico – nel quadro della programmazione dell'azione didattica-educativa e *"con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze"*.

Le attività funzionali programmabili all'interno del Piano e riguardanti i docenti sono costituite da (ART 29, comma 3):

- a ) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b ) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c ) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Appare evidente da quanto esposto, come si evince ANCHE dalla sentenza del Consiglio di Stato dell'8 maggio 1987 e, più recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché da un'ulteriore sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006, che eventuali impegni dei Docenti, non impegnati in scrutini ed esami e dopo la conclusione del periodo di lezione previsto dal calendario scolastico regionale, possono riguardare esclusivamente:

attività già presenti nel piano annuale, all'interno dell'impegno massimo previsto dai già citati artt. 28 e 29 del CCNL di 40h (art. 29, comma 3 punto a) e 40h (art. 29, comma 3 punto b);

attività aggiuntive, già programmate e previste dal PTOF e dal Contratto integrativo di Istituto, per le quali i docenti abbiano dato disponibilità e che prevedano la retribuzione a carico del FIS.

Inoltre già la Nota 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue:

*"... Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l'interruzione della propria prevalente attività (quella dell'insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.. ."*

In conseguenza di quanto sopra esposto, ogni Circolare o Ordine di servizio che individui impegni "obbligatorî" dopo la conclusione delle lezioni e al di fuori di quanto esplicitato risulterebbe atto illegittimo; inoltre un impegno che andasse oltre quanto previsto dall'obbligo contrattuale esporrebbe l'Amministrazione a richieste di pagamento aggiuntivo da parte dei docenti con il rischio di creare un danno erariale.

A maggior ragione risultano illegittime Note o Circolari che chiamino i Docenti a svolgere compiti di "sistemazione aule", "riordino", quando non di semplice presenza con obbligo di firma, evenienze che esulano dalle "attività funzionali all'insegnamento" già richiamate e non appartengono al profilo Docente.

**Pertanto la scrivente Associazione Sindacale**

**INVITA**

**i Dirigenti Scolastici, al fine di evitare inutili contenziosi, a non emanare o a voler ritirare eventuali disposizioni in tal senso.**

Renata Mosca  
Direzione Provinciale FGU  
- Gilda Insegnanti  
Padova/Rovigo

